

STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO

I. NATURA, DURATA IN CARICA E COMPETENZE

Articolo 1

§ 1. Il Consiglio presbiterale diocesano (CPrD), costituito da presbiteri rappresentanti il clero diocesano e religioso operante in Diocesi, esprime e realizza l'unità del presbiterio con il Vescovo (cf. PO 7) e ha il compito di aiutarlo nel governo della Diocesi, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata (can. 495, § 1 CIC).

§ 2. Il CPrD dura in carica cinque anni. Allo scadere del mandato, il Vescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del CPrD e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quinquennio. Il CPrD cessa quando la sede è vacante (can. 501, § 2 CIC).

Articolo 2

§ 1. Il CPrD è presieduto dal Vescovo.

§ 2. Il CPrD ha voto consultivo; il Vescovo ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (cf. can. 500, § 2 CIC).

Il Vescovo è tenuto a sentire il CPrD, a norma del can. 127 del Codice di diritto canonico, nei seguenti casi:

- a. la celebrazione del Sinodo diocesano (cf. can. 461 § 1);
- b. l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (cf. can. 515, § 2 CIC);
- c. la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (cf. can. 531 CIC);
- d. la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cf. *Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia*, art. 33);
- e. la costituzione del Consiglio pastorale parrocchiale in ogni parrocchia (cf. can. 536, § 1 CIC);
- f. la costruzione di una nuova chiesa (cf. can. 1215, § 2 CIC);
- g. la riduzione a uso profano non indecoroso di una chiesa (cf. can. 1222, § 2 CIC);
- h. l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (cf. can. 1263 CIC).

§ 3. A norma del diritto universale spetta al CPrD:

- a. il diritto e l'obbligo di partecipare al Sinodo diocesano (cf. can. 463, § 1 n. 4 CIC);
- b. la scelta, su proposta del Vescovo, di un gruppo di parroci stabilmente costituito per discutere le cause di rimozione dei parroci a norma dei cann. 1742, § 1; 1745 n. 2; 1750 CIC.

II. MEMBRI

Articolo 3

Il CPrD è composto dai membri sotto elencati:

- a. *membri di diritto in ragione del loro ufficio*: il Vicario generale, il Vicario giudiziale, i Vicari episcopali, i Vicari foranei, il Delegato per il diaconato permanente;
- b. *membri eletti*: sei presbiteri eletti da e tra il clero diocesano, due presbiteri eletti da e tra i religiosi presenti in Diocesi;
- c. *membri nominati liberamente dal Vescovo*: fino a due presbiteri tra il clero diocesano e i religiosi presenti in Diocesi.

Articolo 4

§ 1. Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del CPrD:

- a. tutti i presbiteri incardinati nella Diocesi;
- b. gli altri presbiteri che, dimorando in Diocesi da almeno dieci anni, vi esercitano un ufficio in suo favore (cf. can. 498, § 1 CIC);
- c. tutti i Presbiteri religiosi che, dimorando in Diocesi, vi esercitano un ufficio in suo favore (cf. can. 498, § 1 CIC).

§ 2. Sono solo elettori i presbiteri che, al momento dell'indizione delle elezioni per il CPrD, hanno una nomina episcopale che li rende membri di diritto dello stesso.

Articolo 5

Le elezioni, oltre che dal presente Statuto, sono normate da un apposito Regolamento promulgato dal Vescovo.

Articolo 6

§ 1. I singoli consiglieri decadono dall'incarico:

- a. per dimissioni, presentate al Vescovo per iscritto e da lui accettate;
- b. per trasferimento ad altro incarico nel caso di membri di diritto in ragione del loro ufficio;
- c. per trasferimento ad altra Diocesi;
- d. per tre assenze ingiustificate, anche non consecutive, salvo diverso giudizio del Vescovo;
- e. per altre cause previste dal diritto canonico (cf. can. 184 CIC).

§ 2. I consiglieri decaduti, appartenenti al gruppo dei membri di diritto, vengono sostituiti dal subentrato nel medesimo ufficio. Il subentrante dura in carica fino allo scadere del mandato del CPrD.

§ 3. I consiglieri decaduti, appartenenti al gruppo dei membri eletti, vengono sostituiti dal primo dei non eletti. Il subentrante dura in carica fino allo scadere del mandato del CPrD.

§ 4. I consiglieri decaduti, appartenenti al gruppo dei membri nominati dal Vescovo, vengono liberamente sostituiti dal Vescovo. Il subentrante dura in carica fino allo scadere del mandato del CPrD.

III. ORGANI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO

Articolo 7

Sono organi del CPrD:

- a. l'Assemblea dei membri;
- b. il Segretario;
- c. le eventuali commissioni.

III/a. Assemblea dei membri

Articolo 8

§ 1. Il CPrD agisce attraverso l'Assemblea dei membri.

§ 2. Il CPrD è convocato dal Vescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare, accogliendo anche le proposte dei consiglieri (cf. can. 500, §1 CIC).

§ 3. Il CPrD si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno.

§ 4. Il CPrD può essere convocato in sessione straordinaria su iniziativa del Vescovo.

§ 5. Occorre la presenza di due terzi dei membri perché l'Assemblea possa agire validamente.

Articolo 9

§ 1. I membri del CPrD hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

§ 2. L'assenza deve essere giustificata al Segretario con congruo anticipo.

III/b. Segretario

Articolo 10

§ 1. Il CPrD ha un Segretario nominato dal Vescovo, anche tra i presbiteri esterni al CPrD, nel qual caso non ha diritto di voto.

§ 2. Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del CPrD.

Articolo 11

Spetta al Segretario:

- a. tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPrD;
- b. curare la redazione dell'ODG stabilito dal Vescovo;
- c. trasmettere ai consiglieri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione con allegata la proposta di verbale della sessione precedente, l'ODG delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
- d. tenere il registro delle presenze e ricevere le giustificazioni di assenza;
- e. redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del CPrD e tenerne aggiornato l'archivio.

III/c. Commissioni

Articolo 12

§ 1. In particolari circostanze, il Vescovo può costituire, scegliendo tra i membri del CPrD, un gruppo di studio (commissione) che affronti specifiche problematiche, con la possibilità di avvalersi di esperti, chierici o laici, esterni al CPrD stesso. In tale circostanza, il Vescovo provvederà alla nomina di un coordinatore interno al CPrD.

§ 2. Le commissioni sono permanenti o temporanee. Quelle permanenti durano in carica fino allo scadere del mandato del CPrD; quelle temporanee fino all'esaurimento dell'incarico loro affidato.

§ 3. Gli eventuali esperti esterni al CPrD non hanno diritto di voto.

§ 4. Le commissioni articolano il proprio lavoro secondo i metodi più confacenti ai loro scopi, avendo cura di sviluppare l'opportuna collaborazione con gli uffici e i servizi di Curia, le commissioni diocesane e gli altri organismi diocesani.

IV. SESSIONI

Articolo 13

§ 1. Prima dell'inizio di ogni sessione viene messo a disposizione dei consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario. Il verbale deve essere approvato con votazione formale prima della conclusione della sessione stessa.

§ 2. I consiglieri assenti giustificati possono far pervenire al Segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all'ODG. Nell'ambito della discussione, se il Vescovo lo ritiene opportuno, il Segretario può dare lettura degli interventi ricevuti che vengono comunque recepiti nel verbale.

§ 3. Ogni consigliere rappresenta tutto il presbiterio, senza vincolo di mandato. Negli interventi deve offrire al Vescovo il proprio personale parere, pur prestando attenzione al pensiero del presbiterio.

§ 4. Il CPrD delibera validamente, secondo le modalità precisate nei successivi punti:

- a. ordinariamente per alzata di mano o per appello nominale, a giudizio del Vescovo;
- b. straordinariamente con voto di preferenza della maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, basta la maggioranza relativa.

V. RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI DIOCESANI

Articolo 14

§1. Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale del Vescovo, il CPrD e il Consiglio pastorale diocesano cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro.

§2. Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il CPrD ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi diocesani, con gli uffici e i servizi di Curia e con le diverse realtà ecclesiali diocesane.

VI. NORME FINALI E PROCEDURALI

Articolo 15

Le spese per il funzionamento del CPrD e delle sue eventuali commissioni sono a carico della Diocesi.

Articolo 16

§ 1. Quando la sede diventa vacante il CPrD cessa e i suoi compiti sono svolti dal Collegio dei consultori; entro un anno dalla presa di possesso, il nuovo Vescovo deve costituire nuovamente il CPrD (cf. can. 501, § 2 CIC).

§ 2. Se il CPrD non adempie il compito affidatogli per il bene della Diocesi oppure ne abusa gravemente, il Vescovo può scioglierlo, ma entro un anno deve costituirlo nuovamente (cf. can. 501, § 3 CIC).

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO

Articolo 1

§ 1. In occasione delle elezioni del Consiglio presbiterale diocesano (CPrD), verranno approntate due liste: una per i presbiteri diocesani e una per i presbiteri religiosi.

§ 2. Per la validità delle elezioni dei membri del CPrD si richiede la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto per ciascuna delle due liste, salvo diverso giudizio del Vescovo.

Articolo 2

§ 1. Prima delle elezioni viene costituita una commissione elettorale composta:

- a. dal Cancelliere vescovile, che la presiede;
- b. da due presbiteri, scelti tra gli ultimi ordinati, che vengono designati scrutatori.

§ 2. Tra gli scrutatori designati, uno svolge anche la funzione di Segretario, provvedendo alla diligente redazione del verbale delle elezioni.

Articolo 3

L'assemblea procede alle elezioni a scrutinio segreto. Ogni elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza all'interno della lista di propria appartenenza (cf. Statuto del Consiglio presbiterale diocesano, art. 4).

Articolo 4

§ 1. Risultano eletti, per il maggior numero di voti ottenuti:

- a. n. 6 presbiteri dalla lista dei presbiteri diocesani;
- b. n. 2 presbiteri dalla lista dei presbiteri religiosi.

§ 2. In caso di parità di voti, è eletto colui che è più anziano per data di ordinazione presbiterale.

Articolo 5

Qualora un eletto non accettasse l'incarico, ne darà comunicazione scritta al Vescovo entro otto giorni dall'elezione. In questo caso si provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti all'interno della lista di appartenenza.

Articolo 6

Qualora un elettore fosse gravemente impedito a presenziare alle elezioni, secondo prudente parere del Vescovo, può far pervenire il proprio voto al Cancelliere vescovile entro la mezzanotte del giorno precedente le elezioni.